

Fisco - Ultima chiamata per il ravvedimento operoso speciale. Entro il 31 maggio dovrà essere versata almeno la prima rata
Felicioni a pag. 8

Chi e come potrà beneficiare della regolarizzazione speciale, grazie alla riapertura termini

Ravvedimento, ultimo appello

Entro il 31 maggio si dovrà versare almeno la prima rata

Pagina a cura

DI ALESSANDRO FELICIONI

Ultima chiamata per il ravvedimento operoso speciale. Entro il 31 maggio dovrà essere versata almeno la prima rata dovuta per la regolarizzazione ultra agevolata delle violazioni relative al 2022 e, grazie alla riapertura dei termini, per quelle del 2021 e degli anni precedenti (ancora accertabili). Sarà possibile chiudere anche gli inviti al contraddittorio definendo gli importi concordati in adesione con il ravvedimento e sfruttando così non solo la sanzione ridotta ma anche gli interessi legali più bassi di quelli ordinari (4%).

È la circolare n. 11/E del 15 maggio scorso a dettare le regole di ingaggio per poter fruire della ghiotta opportunità introdotta dal decreto Milleproroghe (dl n. 215/2023) e riattivata dal decreto agevolazioni fiscali (dl n. 39/2024 in corso di conversione e contenente anche le modifiche alla disciplina del superbonus).

L'estensione del ravvedimento al 2022. L'istituto del ravvedimento speciale era originariamente previsto per le violazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti; il Milleproroghe lo ha esteso anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

In pratica si consente ai contribuenti la possibilità di regolarizzare le violazioni mediante il pagamento di una sanzione pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti al tasso legale, in un'unica soluzione, ovvero in forma rateale. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, quindi, il ravvedimento non è ammesso. Per perfezionare il ravvedimento occorre effettuare il versamento entro il 31 mag-

gio 2024, dell'intero importo dovuto, ovvero della prima rata.

La circolare evidenzia che il ravvedimento speciale non può essere utilizzato per regolarizzare quelle violazioni che, alla data di versamento dell'intero importo o della prima rata, siano già state contestate. Se il pagamento avviene in forma rateale, sulle tre rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo (si veda tabella in pagina).

La riapertura per gli anni ante 2022. Con riferimento alle annualità relative al 2021 e ai periodi precedenti, il dl Agevolazioni fiscali offre, a chi non ha perfezionato la procedura di ravvedimento speciale entro il termine del 30 settembre 2023, la riapertura dei termini per la regolarizzazione. Sono ammessi alla nuova scadenza del 31 maggio 2024 i contribuenti che non hanno completato l'iter di regolarizzazione (mancato pagamento pur avendo predisposto la dichiarazione integrativa).

La riapertura è possibile per chi ha già aderito per alcune violazioni ed ora è nella situazione di dover sanare ulteriori violazioni, anche con riferimento alla medesima annualità. Sul punto la circolare sottolinea che in tale ipotesi rientra il caso in cui le ulteriori violazioni sono state constatate in un pvc, purché questo sia stato consegnato dopo il 30 settembre 2023, rendendo impossibile il rispetto dell'originaria scadenza.

La comunicazione di un pvc dopo il 30 settembre 2023 non ostacola nemmeno chi, dopo aver perfezionato la procedura per le violazioni di alcune annualità, voglia ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate emer-

genti dal pvc.

Per chi non è riuscito a onorare la precedente regolarizzazione, la riapertura è percorribile solo per sanare violazioni diverse da quelle già ravvedute anche in presenza di un pvc consegnato dopo il 30 settembre 2023.

Casi particolari. La circolare precisa che tra gli atti che non ostacolano il ravvedimento vi è la consegna di un processo verbale di constatazione. Analoga situazione ed analoga possibilità di ravvedimento è prevista per le ipotesi in cui il contribuente sia raggiunto da un invito a comparire, ossia da un atto prodromico alla notifica di un avviso di accertamento. In tale situazione può essere instaurato il contraddittorio con l'ufficio e, se si arriva a una proposta di definizione condivisibile, il contribuente può sanare il tutto non già con le modalità dell'accertamento con adesione ma con il ravvedimento operoso speciale. Ciò consente, peraltro, di ottenere l'applicazione degli interessi legali sulle somme dovute e concordate con il fisco, in luogo degli interessi al 4% che si applicherebbero anche in caso di adesione all'invito a comparire.

Non va nemmeno trascurato il fatto che il pagamento delle imposte, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte eseguito in occasione del ravvedimento operoso speciale comporta benefici sul versante penale. Occorre, però, che tutte le somme indicate siano pagate entro l'inizio del dibattimento di primo grado che si tiene di fronte al giudice penale.

© Riproduzione riservata



Il ravvedimento speciale ante 2021

DS6901

DS6901

Fattispecie	
Imposta interessata	Modello Unico 2020 - periodo di imposta 2019
Tipologia di violazione	Infedele dichiarazione
Data della violazione	20 giugno 2020
Importo della violazione	20.000,00 €
Senza ravvedimento (al 31/5/2024)	
Importo del tributo	20.000,00 €
Interessi da ravvedimento	3.156,16 €
	<i>dal 21 giugno 2020 al 31 maggio 2024 al 4%</i>
Sanzione intera	18.000,00 €
	<i>90% dell'importo della violazione</i>
Totale dovuto	41.156,16 €
Ravvedimento speciale in unica soluzione (al 31 maggio 2024)	
Importo del tributo	20.000,00 €
Interessi da ravvedimento	1.465,51 €
	<i>dal 21 giugno 2020 al 31 maggio 2024 al tasso legale</i>
Sanzione ridotta	1.000,00 €
	<i>1/18 del 90% dell'importo della violazione</i>
Totale ravvedimento unica soluzione	22.465,51 €
Ravvedimento rateale (prima rata 31 maggio 2024)	
al 31/5/2024	
Importo del tributo	12.500,00 €
	<i>5/8 dell'intero</i>
Interessi da ravvedimento	915,94 €
	<i>5/8 dal 20/6/2020 al 31 maggio 2024 al tasso legale</i>
Sanzione ridotta	625,00 €
	<i>5/8 di 1/18 del 90% dell'importo della violazione</i>
Totale al 31/05/2024	14.040,94 €
al 30/06/2024	
Importo del tributo	2.500,00 €
	<i>1/8 dell'intero</i>
Interessi da ravvedimento	183,19 €
	<i>1/8 dal 20/6/2020 al 31 maggio 2024 al tasso legale</i>
Sanzione ridotta	125,00 €
	<i>1/8 di 1/18 del 90% dell'importo della violazione</i>
Totale ravvedimento	2.808,19 €
Interessi di rateazione	4,46 €
	<i>dall'1/6/2024 al 30/6/2024 al tasso del 2%</i>
Totale al 30/06/2024	2.812,65 €
al 30/09/2024	
Importo del tributo	2.500,00 €
	<i>1/8 dell'intero</i>
Interessi da ravvedimento	183,19 €
	<i>1/8 dal 20/6/2020 al 31 maggio 2024 al tasso legale</i>
Sanzione ridotta	125,00 €
	<i>1/8 di 1/18 del 90% dell'importo della violazione</i>
Totale ravvedimento	2.808,19 €
Interessi di rateazione	18,62 €
	<i>dall'1/6/2024 al 30/9/2024 al tasso del 2%</i>
Totale al 30/9/2024	2.826,81 €
al 20/12/2024	
Importo del tributo	2.500,00 €
	<i>1/8 dell'intero</i>
Interessi da ravvedimento	183,19 €
	<i>1/8 dal 20/6/2020 al 31 maggio 2024 al tasso legale</i>
Sanzione ridotta	125,00 €
	<i>1/8 di 1/18 del 90% dell'importo della violazione</i>
Totale ravvedimento	2.808,19 €
Interessi di rateazione	31,08 €
	<i>dall'1/6/2024 al 20/12/2024 al tasso del 2%</i>
Totale al 20/12/2024	2.839,27 €
Totale ravvedimento rateale	22.519,67 €
di cui interessi di rateazione	54,16 €